CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1798 c.o.m.

Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro;

b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;

c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;

d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;

e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;

f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro;

g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

Versione in vigore dal 28 agosto 2022, non più in vigore dal 12 maggio 2026 · versione 85

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Sesto — Trattamento economico, assistenza e benessere
Titolo	III — Personale in ferma volontaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1798-retribuzione-degli-allievi-di-scuole-e-accademie-militari/versione/85

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it